



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 59 del 15.11.2010

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX DIPENDENTE COMUNALE

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno quindici del mese di novembre nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Fabio Dadati	X	
Andrea Frigerio	X		Stefano Chirico	X	
Enrico Mazzoleni	X		Mauro Piazza		X
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Cinzia Bettega	X	
Alberto Colombo	X		Lamberto Bodega		X
Nives Rota	X		Stefano Parolari	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Giorgio Siani	X	
Ernesto Palermo	X		Giulio De Capitani	X	
Casto Giuseppe Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Elisa Corti	X		Pierino Locatelli	X	
Antonio Pattarini	X		TOTALE	36	5

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo MARELLI, assistito dal Segretario Generale, Paolo CODARRI.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

C. Pattarini – D. Romeo – E. Venturini

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l'ing. Pierluigi Mascetti, ex dirigente del Comune di Lecco, è stato prosciolto con sentenza del Tribunale Penale di Lecco n. 278/2009 passata in giudicato (allegato 1 – dispositivo di sentenza), con la formula: “*non aver commesso il fatto*”, dall'imputazione di concorso in disastro colposo; tale imputazione era stata formulata dalla Procura della Repubblica in relazione ad attività svolta dall'ing. Mascetti nell'ambito del rapporto di lavoro con il Comune di Lecco;
- Preso atto che con nota pervenuta il 30/12/2009 (allegato 2) l'ing. Pierluigi Mascetti ha richiesto il rimborso della spesa per difesa penale per €. 20.915,48 allegando le relative fatture emesse dall'Avv. Enrico Azzoni in data 2.11.2009;
- Constatato che la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo della Lombardia con parere nr. 902 in data 21.09.2010 (allegato 3) ha ritenuto, visto l'articolo 67 del D.P.R. 268/1987 (allegato 4) la rimborsabilità delle spese di difesa ove sia constatata (anche a posteriori, a seguito di sentenza assolutoria con formula ampia) l'insussistenza di conflitto di interesse tra il dipendente e l'Ente;
- Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;
- Nel corso del dibattito rientra il consigliere senatore Roberto Castelli, esce il consigliere Giorgio Gualzetti. Presenti n. 36 consiglieri, assenti n. 5 (Bodega, Cerrato, Fortino, Gualzetti e Piazza)
- Con n. 36 voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di €. 20.915,48 =(euro ventimilanovecentoquindici/48) a favore dell'ing. Mascetti, in relazione alle spese di difesa penale da quest'ultimo sostenute con riferimento alla vicenda dianzi menzionata;
- 2) di impegnare l'importo totale di €. 20.915,48=(euro ventimilanovecentoquindici/48) all'intervento 1.01.02.03.00 – cap. 46 del Bilancio di previsione 2010;
- 3) di dare atto che tale somma trova copertura finanziaria tramite l'applicazione dell'avanzo di amministrazione fondi vincolati come risulta da deliberazione di Giunta Comunale nr. 52 del 28/07/2010 “Variazione al bilancio di previsione”;
- 4) di dare atto che tale che i successivi incombenzi saranno svolti con apposito provvedimento del Direttore di Settore.
- 5) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale della Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma quinto, della L. n. 289/2002.

Indi, stante l'urgenza, con separata votazione, con n. 34 voti favorevoli (non partecipano al voto i consiglieri Elisa Corti ed Alessandro Magni)

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

possa essere rimproverato alcunché per aver promosso le proprie azioni anche nei confronti della legale rappresentante della **PROCOSTRUZIONI**. **ARRIGONI Daniela Ester**.

Gli imputati **REBAI** e **SOTTOCASA** devono invece essere condannati, a norma dell'art.541, comma 1, c.p.p., a rifondere alle parti civili costituite le spese processuali dalle stesse sostenute. Spese che si possono liquidare in € 9137,38, quanto al comune, in € 15.000, quanto al condominio, ed in € 11.000, quanto a tutte le altre parti civili, aggrivate in ogni caso spese generali, IVA ed accessori di legge.

CONDANNA

Visti gli artt.521, 533 e 535 c.p.p.:

CONDANNA

REBAI Luciano e **SOTTOCASA Dario** colpevoli del delitto p. e p. dagli artt.449 e 434c.p., così qualificata la fattispecie loro contestata, e per l'effetto condanna **REBAI** alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e **SOTTOCASA** alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali; pene estinte per indulto ai sensi della L.241/2006.

Visto l'art.530c.p.p.:

ASSOLVE

ARRIGONI Daniela Ester e **MASCELLI Pierluigi** dal delitto loro ascritto per non aver commesso il fatto.

Visto l'art.539, comma 1, c.p.p., condanna **REBAI Luciano** e **SOTTOCASA Dario** a risarcire in solido alle parti civili costituite comune di Lecco, condominio Don Rodrigo, Pierangelo Ghislanzoni, Marilena Losa, Annamaria Margherita, Filippo Vivencio, Tiziana Taddeo, Mariangela Manzoni, Lidio D'Orazio, Nadia Milani, Paola Lafranconi, Fiorella Barone, Fabio Barutta, Antonello Battazza, Giacomina Marchionni e Achille Bertagna tutti i danni che saranno accertati nell'ambito di separato processo civile, risarcimento il cui ammontare, quanto alla parte civile comune di Lecco, dovrà essere diminito in misura pari al 30% ai sensi degli artt. 1056 e 1227, comma 1, c.c..

Visto l'art.539, comma 2, c.p.p., condanna **REBAI Luciano** e **SOTTOCASA Dario** a risarcire in solido alle parti civili Pierangelo Ghislanzoni, Marilena Losa, Annamaria Margherita, Filippo Vivencio, Tiziana Taddeo, Mariangela Manzoni, Lidio D'Orazio, Nadia Milani, Paola Lafranconi, Fiorella Barone, Fabio Barutta, Antonello Battazza,

Giacomina Marchionni e Achille Bertagna una provvisionale a titolo di danno non patrimoniale pari ad € 20.000 per ciascuna.

Visto l'art.539, comma 2, c.p.p., condanna REBAI Luciano e SOTTOCASA Dario a risarcire in solido alla parte civile condominio Don Rodrigo, in persona dell'amministratore *pro tempore*, una provvisionale a titolo di danno patrimoniale pari ad € 250.000.

Visto l'art.539, comma 2, c.p.p., condanna REBAI Luciano e SOTTOCASA Dario a risarcire in solido alla parte civile comune di Lecco una provvisionale a titolo di danno patrimoniale pari ad € 35.000, tenuto conto della detta diminuzione ai sensi degli artt.2056 e 1227c.c..

Visto l'art.541c.p.p. condanna REBAI Luciano e SOTTOCASA Dario in solido a rifondere alle parti civili costituite comune di Lecco, condominio Don Rodrigo, Pierangelo Ghislanzoni, Marilena Losa, Annamaria Margherita, Filippo Vivenzio, Tiziana Taddeo, Mariangela Manzoni, Lidio D'Orazio, Nadia Milani, Paola Lafranconi, Fiorella Barone, Fabio Barutta, Antonello Battazza, Giacomina Marchionni e Achille Bertagna le spese processuali sostenute, che si liquidano in € 9137,38, quanto al comune, in € 15.000, quanto al condominio, ed in € 30.000, quanto a tutte le altre parti civili, aggiunte in ogni caso spese generali, IVA ed accessori di legge.

Visto l'art.544. comma 3, c.p.p. indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

Lecco, 6.10.2009

IL CANCELLIERE - p.e. CI
(Narcisa Tognon)

Il Giudice
dr. Paolo Salvatore

TRIBUNALE di LECCO
Si attesta che i diritti sono stati riscossi a mezzo marche da bollo applicate sull'istanza € 709 (Art. 285 D.P.R. 30.5.2002 n. 115).




Lecco, 10-12-2009

OPERATORE GIUDIZIARIO - 62
Bomarsi Antonella

[Handwritten notes and signatures]

AI COMUNE DI LECCO
P.zza Diaz 1
23900 L E C C O

COM SG → CA



Oggetto: Richiesta di rimborso spese legali

Il sottoscritto ING. PIER LUIGI MASCETTI, già dipendente da codesta Amministrazione sino al 31 Agosto 2008, vista la Sentenza del TRIBUNALE di LECCO n° 278 RG 569/02 - RRN 488/02 del 6 ottobre 2009, depositata il 18/10/2009, relativa ad un procedimento penale a carico del sottoscritto, con riferimento alla nota del 13 marzo 2002 del Settore Affari Generali di codesto Comune, chiede il rimborso delle spese legali sostenute a difesa nella causa anzidetta.

Tali spese, come risulta dalla documentazione allegata, assommano complessivamente ad € 20.915,48 di cui già corrisposti in acconto € 10.448,00.

Ringraziando, si porgono distinti saluti

[Handwritten signature]
(Pierluigi Mascetti)

Allegati:

- sentenza n°278 del Tribunale di Lecco;
- distinta onorari dell'Avvocato difensore dott. Azzoni;
- 2 fatture di acconto pagate.

Como 28 dicembre 2009

AVV. ENRICO AZZONI

Via Roma, 41 - 23900 LECCO

TEL. (0341) 368019 / FAX (0341) 287405

codice fiscale ZZN NRC 45P20 E507P partita I.V.A. 00458580131

Egr. Sig.
MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
VIA PEDETTI N.3
22100 COMO (CO)

Cod.Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, li 02/11/2009

Specifica

Pag. 1

Nota di quanto dovuto all'Avv. ENRICO AZZONI
Per la pratica MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE
Proc. penale n.488/02 RGNR
Procura Repubblica presso
Tribunale di Lecco

(1656)

DATA	OPERAZIONI	SPESE	DIRITTI	ONORARI
12/03/2002	1.2 SESSIONE CLIENTE			97,50
	2) ESAME E STUDIO IN OCCASIONE DELLA PRIMA SESSIONE			90,00
	REDAZIONE NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA	5,00		
	2) ESAME E STUDIO INFORMAZIONE DI GARAN- ZIA			90,00
13/03/2002	1.1 FAX AVV. LUGARDI	3,00		18,00
	4) ACCESSO SEGRETERIA P.M. DOTT. MASINI PER DEPOSITO NOMINA DIFENSORE DI FIDUCIA			39,00
	2) ESAME E STUDIO DECRETO DI NOMINA DI CONSULENTI TECNICI DEL P.M.			90,00
16/03/2002	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PARTECIP. 5) PARTECIPAZIONE ED ASSISTENZA CONFERI- MENTO INCARICO AI C.T. DEL P.M.			90,00
18/03/2002	4) ACCESSO SEGRETERIA P.M. - RICH. COPIA VERBALE			39,00
	MARCHE PER COPIE	6,97		
	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
	1.2 SESSIONE CLIENTE			97,50
21/03/2002	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
25/03/2002	1.1 TEL. AVV. ZOTTI	2,00		18,00
03/04/2002	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
08/04/2002	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
10/04/2002	1.2 SESSIONE CLIENTE			97,50
29/04/2002	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
02/05/2002	1.2 SESSIONE CLIENTE			97,50
23/05/2002	1.1 FAX CLIENTE CON ALL.	5,00		18,00
	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
30/05/2002	4) ACCESSO SEGRETERIA P.M. - RICH. COPIE			

Segue ...

Egr. Sig.
 MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
 VIA PEDETTI N.3
 22100 COMO (CO)

Cod.Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, li 02/11/2009

Specifica

Pag. 2

Nota di quanto dovuto all'Avv. ENRICO AZZONI
 Per la pratica MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE
 Proc. penale n.488/02 RGNR
 Procura Repubblica presso
 Tribunale di Lecco

(1656)

DATA	OPERAZIONI	SPESE	DIRITTI	ONORARI
31/05/2002	DOC. C.T. DEL P.M. - MARCHE 1.1 LETTERA CLIENTE CON ALL.	6,71		39,00
04/06/2002	2) ESAME E STUDIO DECRETO DI PROROGA TERMINE AI C.T. DEL P.M.	8,20		18,00
06/06/2002	1.1 FAX CLIENTE			90,00
26/07/2002	2) ESAME E STUDIO 2° DECRETO DI PROROGA TERMINE AI C.T. DEL P.M.	3,00		18,00
29/07/2002	1.1 FAX CLIENTE			90,00
05/09/2002	1.1 FAX CLIENTE CON ALL.	3,00		18,00
13/09/2002	1.1 TEL. CLIENTE	4,00		18,00
11/10/2002	4) ACCESSO SEGRETERIA P.M. - RICH. COPIA CONSULENZA TECNICA EX ART.360 CPP-MARCHE	2,00		18,00
14/10/2002	4) ACCESSO SEGRETERIA P.M. -RITIRO COPIA CONSULENZA TECNICA EX ART.360 CPP	6,20		39,00
	1.1 LETTERA CLIENTE CON ALL.			39,00
	1.1 TEL. CLIENTE	8,65		18,00
	6.2 ATTIVITA' DIP. RELATIVA AGLI ACCER- TAMENTI TECNICI	2,00		18,00
22/10/2002	1.2 SESSIONE CLIENTE			562,50
16/06/2005	1.1 TEL. CLIENTE			97,50
	2) ESAME E STUDIO AVVISO CONCLUSIONE INDAGINI PRELIMINARI EX ART.415 BIS CPP	2,00		18,00
	1.1 LETTERA CLIENTE			90,00
27/06/2005	1.2 SESSIONE CLIENTE	4,00		18,00
07/07/2005	1.1 TEL. CLIENTE			97,50
12/07/2005	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
	1.1 TEL. AVV. ANZALDI	2,00		18,00
18/07/2005	4) ACCESSO SEGRETERIA P.M. - RICH. COPIE ATTI E DOC. - MARCHE	2,00		18,00
		3,10		39,00

Segue ...

Egr. Sig.
 MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
 VIA PEDETTI N.3
 22100 COMO (CO)

Cod. Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, li 02/11/2009

Specifica

Pag. 3

Nota di quanto dovuto all'Avv. ENRICO AZZONI
 Per la pratica MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE
 Proc. penale n.488/02 RGNR
 Procura Repubblica presso
 Tribunale di Lecco

(1656)

DATA	OPERAZIONI	SPESE	DIRITTI	ONORARI
				97,50
27/07/2005	1.2 SESSIONE CLIENTE			18,00
		2,00		
28/07/2005	1.1 TEL. AVV. ZOTTI			18,00
		2,00		
03/08/2005	1.1 TEL. CLIENTE			
04/04/2006	2) ESAME E STUDIO RICH. RINVIO A GIUDIZIO			90,00
04/05/2006	4) ACCESSO SEGRETERIA P.M. - RICH. COPIA ATTI E DOC. - MARCHE	6,20		39,00
				97,50
31/05/2006	1.2 SESSIONE CLIENTE			90,00
19/06/2006	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD.			135,00
	6.1 PARTECIPAZIONE UDIENZA PRELIMINARE			562,50
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA			18,00
	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
20/06/2006	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		135,00
11/07/2006	6.1 PARTECIPAZIONE UDIENZA PRELIMINARE			18,00
	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		90,00
18/10/2006	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD.			135,00
	6.1 PARTECIPAZIONE UDIENZA PRELIMINARE			562,50
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA			18,00
	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
20/10/2006	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		
07/11/2006	4) ACCESSO CANCELLERIA - RICH. COPIA VERBALE UD. E SENTENZA 425 CPP MARCHE			39,00
		1,55		39,00
14/11/2006	4) ACCESSO CANCELLERIA - RITIRO COPIE			
	2) ESAME E STUDIO SENTENZA 425 CPP PER REBAL ENRICO			90,00
				90,00
	2) ESAME E STUDIO DECRETO EX ART.429 CPP			72,00
14/12/2006	1.2 SESSIONE CLIENTE			18,00
	1.1 TEL. AVV. ANZALDI	2,00		

Segue ...

AVV. ENRICO AZZONI

Via Roma, 41 - 23900 LECCO

TEL. (0341) 368019 / FAX (0341) 287405

codice fiscale ZEN NRC 45P20 E507P partita I.V.A. 00458580131

Egr. Sig.
 MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
 VIA PEDETTI N.3
 22100 COMO (CO)

Cod. Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, li 02/11/2009

Specifica

Pag. 4

Nota di quanto dovuto all'Avv. ENRICO AZZONI
 Per la pratica MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE
 Proc. penale n.488/02 RGNR
 Procura Repubblica presso
 Tribunale di Lecco

(1656)

DATA	OPERAZIONI	SPESE	DIRITTI	ONORARI
19/12/2006	1.3 SESSIONE C/O STUDIO AVV. ANZALDI			145,50
15/01/2007	7.3 REDAZIONE LISTA TESTI			382,50
	4) ACCESSO CANCELLERIA PER DEPOSITO	5,00		28,50
16/01/2007	1.1 TEL. CLIENTE			18,00
17/01/2007	1.2 SESSIONE CLIENTE	2,00		72,00
23/01/2007	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD.			67,50
	6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			97,50
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER ECCEZ. PRELIMINARI			420,00
24/01/2007	1.1 LETTERA CLIENTE			18,00
13/02/2007	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD.	4,00		67,50
	6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			97,50
	1.1 TEL. CLIENTE			18,00
20/02/2007	4) ACCESSO CANCELLERIA - RICH. COPIA ORDINANZA E DECRETO CITAZIONE RESP. CIV. MARCHE	2,00		28,50
	1.1 LETTERA CLIENTE	1,55		18,00
27/02/2007	4) ACCESSO CANCELLERIA PER RITIRO COPIE	4,00		28,50
	2) ESAME E STUDIO ORDINANZA			67,50
	2) ESAME E STUDIO DECRETO CITAZIONE RESP. CIV.			67,50
15/03/2007	1.2 SESSIONE CLIENTE			72,00
22/03/2007	1.1 FAX AVV. GUGLIELMANA			18,00
27/03/2007	1.1 TEL. CLIENTE	3,00		18,00
29/05/2007	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD.	2,00		67,50
	6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			97,50
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER RICH. PROVE			420,00
	3) PRODUZIONE DOCUMENTI ALL'A.G.			420,00

Segue ...

AVV. ENRICO AZZONI

Via Roma, 41 - 23900 LECCO
TEL. (0341) 368019 / FAX (0341) 287405
codice fiscale ZZN NRC 45P20 E507P partita I.V.A. 00458580131

Egr. Sig.
MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
VIA PEDETTI N.3
22100 COMO (CO)

Cod.Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, li 02/11/2009

Specifica

Pag. 5

Nota di quanto dovuto all'Avv. ENRICO AZZONI
Per la pratica MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE
Proc. penale n.488/02 RGNR
Procura Repubblica presso
Tribunale di Lecco

(1656)

DATA	OPERAZIONI	SPESE	DIRITTI	ONORARI
30/05/2007	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
27/07/2007	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
23/08/2007	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
23/10/2007	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD. 6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE 6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER RICH. E CONTROESAMI			67,50 97,50 420,00
24/10/2007	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
12/03/2008	4) ACCESSO CANCELLERIA - RICH. COPIE VERBALI UDIENZE	10,80		28,50
19/03/2008	4) ACCESSO CANCELLERIA - RITIRO COPIE			28,50
28/03/2008	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD. 6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE 6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER CONTRO- ESAMI			67,50 97,50 420,00
31/03/2008	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
07/10/2008	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD. 6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE 6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER CONTRO- ESAMI			67,50 97,50 420,00
08/10/2008	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
17/10/2008	4) ACCESSO CANCELLERIA - RICH. COPIE ATTI E DOC.	6,20		28,50
21/10/2008	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD. 6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE 6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER CONTRO- ESAMI			67,50 97,50 420,00
28/10/2008	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD. 6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			67,50 97,50

Segue ...

AVV. ENRICO AZZONI

Via Roma, 41 - 23900 LECCO

TEL. (0341) 368019 / FAX (0341) 287405

codice fiscale ZZN NRC 45P20 E507P partita I.V.A. 00458580131

Egr. Sig.
MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
VIA PEDETTI N.3
22100 COMO (CO)

Cod.Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, li 02/11/2009

Specifica

Pag. 6

Nota di quanto dovuto all'Avv. ENRICO AZZONI
Per la pratica MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE
Proc. penale n.488/02 RGNR
Procura Repubblica presso
Tribunale di Lecco

(1656)

DATA	OPERAZIONI	SPESE	DIRITTI	ONORARI
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER CONTRO-ESAMI			420,00
29/10/2008	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
20/11/2008	1.1 TEL. AVV. ANZALDI	2,00		18,00
	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
04/12/2008	1.3 SESSIONE C/O STUDIO AVV. ANZALDI			145,50
09/12/2008	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD.			67,50
	6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			97,50
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER CONTRO-ESAMI			420,00
19/12/2008	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
13/02/2009	4) ACCESSO CANCELLERIA - RICH. COPIE VERBALI UDIENZE	4,14		28,50
20/02/2009	4) ACCESSO CANCELLERIA PER RITIRO COPIE			28,50
02/03/2009	1.1 TEL. CLIENTE	2,00		18,00
17/03/2009	6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			97,50
18/03/2009	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
15/05/2009	7.4 REDAZIONE CITAZIONE TESTI	10,00		82,50
22/05/2009	7.4 NOTIFICA CITAZIONE TESTI	14,70		82,50
15/06/2009	1.2 SESSIONE CLIENTE			72,00
16/06/2009	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD.			67,50
	6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			97,50
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER ESAMI E CONTROESAMI			420,00
19/06/2009	1.1 LETTERA CLIENTE	4,00		18,00
31/08/2009	4) ACCESSO CANCELLERIA PER COPIE VERBALI	7,09		28,50
04/09/2009	4) ACCESSO CANCELLERIA PER RITIRO COPIE			28,50
29/09/2009	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD.			67,50
	6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			97,50

Segue ...

AVV. ENRICO AZZONI

Via Roma, 41 - 23900 LECCO
TEL. (0341) 368019 / FAX (0341) 287405
codice fiscale ZZN NRC 45P20 E507P partita I.V.A. 00458580131

Egr. Sig.
MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
VIA PEDETTI N.3
22100 COMO (CO)

Cod.Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, li 02/11/2009

Specifica

Pag. 7

Nota di quanto dovuto all'Avv. ENRICO AZZONI
Per la pratica MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE
Proc. penale n.488/02 RGNR
Procura Repubblica presso
Tribunale di Lecco

(1656)

DATA	OPERAZIONI	SPESE	DIRITTI	ONORARI
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER ESAME IMPUTATO			420,00
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER ASSIST. DISCUSS. P.M.			420,00
05/10/2009	4) ACCESSO CANCELLERIA - RICH. COPIA VERBALE UDIENZA	5,00		28,50
06/10/2009	2) ESAME E STUDIO PRIMA DELLA PART. UD. 6.1 PARTECIPAZIONE UD. DIBATTIMENTALE			67,50 97,50
	6.2 ES. ATTIVITA' DIFENSIVA PER ASSIST. DISCUSSIONE ALTRE PARTI			420,00 502,50
	6.3 DISCUSSIONE ORALE			67,50
02/11/2009	2) ESAME E STUDIO SENTENZA 1.1 CORRISPONDENZA CLIENTE E COPIE SPESE GENERALI DI STUDIO	10,00 1.869,75		18,00
	TOTALE	2.129,81	0,00	14.958,00

Segue ...

Egr. Sig.
MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
VIA PEDETTI N.3
22100 COMO (CO)

Cod.Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, li 02/11/2009

Specifica

Pag. 8

Nota di quanto dovuto all'Avv. ENRICO AZZONI
Per la pratica MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE
Proc. penale n.488/02 RGNR
Procura Repubblica presso
Tribunale di Lecco

(1656)

RIPORTO TOTALE DEGLI ONORARI	EUR	14.958,00
RIPORTO TOTALE DELLE SPESE	EUR	2.129,81
- ACCONTO (fatt. 84 del 23/08/2007)	EUR	2.000,00
<hr/>		
TOTALE DELLE PRESTAZIONI	EUR	15.087,81
CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.11 L.576/80 AL 02% Su Euro 15.087,81*	EUR	301,76
<hr/>		
IMPONIBILE AI FINI I. V. A.	EUR	15.389,57
<hr/>		
TOTALE SPECIFICA S. E. & O.	EUR	15.389,57
I.V.A. 20% su EUR 15.389,57	EUR	3.077,91
<hr/>		
NETTO DA PAGARE	EUR	18.467,48
<hr/>		

La presente specifica non ha rilievo ai fini fiscali a norma dell'art.21 del D.P.R. 26-10-1972 N.633.

La fattura verrà emessa al momento del pagamento del corrispettivo

Per il particolare impegno richiesto, la complessità dei fatti e le questioni giuridiche trattate, gli onorari sono elevati del 50% dei massimi, ai sensi dell'art.1, comma 2, della tariffa penale di cui al D.M. 08/04/2004 n.127.

COORDINATE BANCARIE PER L'EVENTUALE BONIFICO:

Banca: Deutsche Bank S.p.A. Agenzia 1 Lecco
Cod. IBAN IT63 C031 0422 9010 0000 0087 354

Si prega di dare comunicazione dell'avvenuta disposizione di bonifico.

Via Roma, 41 - 23900 LECCO
TEL. (0341) 368019 / FAX (0341) 287405
codice fiscale ZZN NRC 45P20 E507P partita I.V.A. 00458580131

Egr. Sig.
930 MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
VIA PEDETTI N.3
22100 COMO (CO)

Cod.Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, 23/08/2007
FATTURA n. 84

Valuta: Euro

<u>Pratica:</u> MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE	(1656)
Proc. penale n.488/02 RGNR	
Procura Repubblica presso	
Tribunale di Lecco	
ACCONTO SPESE ED ONORARI	2.000,00
CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.11 L.576/80	40,00
AL 02% Su Euro 2.000,00*	2.040,00
IMPONIBILE I.V.A.	408,00
I. V. A. 20%	
	<hr/>
	2.448,00
	=====

T O T A L E S. E. & O.

PAGATO

AVV. LIVARCO
Via Roma, 41 - 23900 LECCO
TEL. (0341) 368019 / FAX (0341) 287405
codice fiscale ZZN NRC 45P20 E507P partita I.V.A. 00458580131

Egr. Sig.
930 MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI
VIA PEDETTI N.3
22100 COMO (CO)

Cod.Fiscale MSCPLG41M14C933H

LECCO, 19/11/2009
FATTURA n. 104

Valuta: Euro

Pratica: MASCETTI DOTT. ING. PIERLUIGI/PENALE	(1656)
Proc. penale n.488/02 RGNR	
Procura Repubblica presso	
Tribunale di Lecco	
ACCONTO SPESE ED ONORARI	6.535,95
CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART.11 L.576/80	130,72
AL 02% Su Euro 6.535,95*	6.666,67
IMPONIBILE I.V.A.	1.333,33
I. V. A. 20%	
T O T A L E S. E. & O.	8.000,00
	=====

PAGATO

Allegato 3

Lombardia/902/2010/PAR



COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione C.C. n. SR del 15/12/10
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Antonio Caruso	Consigliere
dott. Angelo Ferraro	Consigliere
dott. Giancarlo Astegiano	Primo Referendario
dott. Gianluca Braghò	Referendario
dott. Massimo Valero	Referendario
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott.ssa Laura De Rentiis	Referendario (relatore)

nell'adunanza del 21 settembre 2010

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota pervenuta il 13 settembre 2010 con la quale il Sindaco del Comune di Lecco ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Lecco;

Udito il relatore, Laura De Rentis;

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Lecco ha posto alla Sezione un quesito sull'interpretazione dell'art. 67 DPR n. 268/87. In particolare, ha chiesto <<se la normativa *de qua* sia interpretabile nel senso che la medesima consenta anche il rimborso *ex post* degli oneri di difesa sostenuti (*in proprio*) da un dipendente comunale imputato in un procedimento penale (nell'ambito del quale l'Ente di appartenenza si sia costituito parte civile), conclusosi con sentenza (in giudicato) di proscioglimento del dipendente stesso con la formula di "non aver commesso" il fatto>>.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Sotto il profilo della legittimazione attiva dell'ente che ha richiesto il parere in epigrafe, non essendo ancora insediato in Lombardia il Consiglio delle autonomie, previsto dall'art. 123 della Costituzione (come modificato dall'art. 7 l. cost. n. 3/2001), i Comuni possono, nel frattempo, chiedere direttamente i pareri alla Sezione regionale.

Pertanto, sotto questo profilo la richiesta può essere presa in esame.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente comunale, si osserva che il sindaco del comune è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riguardo alle condizioni di ammissibilità oggettiva, la richiesta di parere, allo stato degli atti, non interferisce con le funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile e neppure con alcun altro giudizio civile o amministrativo che sia in corso.

Inoltre, il quesito riveste "carattere generale" in quanto è diretto ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti di tipologia simile al comune richiedente.

Si osserva che i limiti alla legittimazione oggettiva vanno stabiliti solo in negativo. In proposito va, infatti, posto in luce che la nozione di "contabilità pubblica" deve essere intesa nell'ampia accezione che emerge anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di giurisdizione della Corte dei conti; la nozione di contabilità pubblica in senso lato, dunque, investe tutte le ipotesi di impiego di denaro pubblico, oltre che tutte le materie di bilanci pubblici, di procedimenti di entrate e di spesa, di contrattualistica che tradizionalmente e pacificamente rientrano nella nozione.

In negativo, senza peraltro voler esaurire la casistica, va posta parimenti in luce l'inammissibilità di richieste interferenti con altre funzioni intestate alla Corte ed in particolare con l'attività giurisdizionale; richieste che si risolvono in scelte gestionali, come si è detto di esclusiva competenza degli amministratori degli enti; richieste che attengono a giudizi in corso; richieste che riguardano attività già svolte, dal momento che i pareri sono propedeutici all'esercizio dei poteri intestati agli amministratori e non possono essere utilizzati per asseverare o contestare provvedimenti già adottati.

Per i suesposti motivi, la richiesta di parere proveniente dal sindaco del comune di Lecco è ammissibile e può essere esaminata nel merito nei limiti di quanto specificato nel prosieguo.

MERITO

In via preliminare, è necessario osservare che la decisione da parte dell'Amministrazione di provvedere o meno al rimborso delle spese di lite sostenute da un proprio dipendente è frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali, rientrante nelle prerogative esclusive dei relativi organi decisionali.

In particolare, la valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa per assumere l'onere dell'assistenza legale del dipendente costituisce ambito riservato alle scelte dell'Ente che deve osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile.

Alla luce di tale premessa, l'ente locale istante Comune, nell'assumere le determinazioni di propria competenza, dovrà tenere conto dei principi generali più

volte enunciati da questa Sezione (in particolare, si vedano le deliberazioni Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135; Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009; Sez. Reg. Controllo Lombardia, deliberazione n. 20/pareri/2007 e n. 56/2010/PAR; nonché da ultimo Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia n. 804/PAR/2010 del 19 luglio 2010).

Ai sensi dell'art. 28 del C.C.N.L. per il personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 14 settembre 2000, che richiama testualmente l'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268, "l'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento".

A. L'interpretazione dell'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268.

Sulla portata applicativa della norma, questa Sezione ha già affermato che va escluso ogni automatismo nell'accollo delle spese legali da parte dell'ente. Ne consegue che l'ente locale deve -ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche- valutare rigorosamente la sussistenza di quattro presupposti:

1) la norma fa espresso riferimento alla tutela dei diritti e degli interessi propri dell'ente, per cui l'ente medesimo deve valutare che sussista una diretta connessione tra il contenzioso processuale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente. La norma, infatti, non tutela esclusivamente il dipendente ma anche l'ente di appartenenza;

2) il gradimento dell'ente sulla scelta del difensore a cui affidare l'incarico fiduciario del legale (gradimento che implica anche la condivisione della relativa strategia difensiva). La lettera dell'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987 (ed oggi dell'art. 28 del CCNL di comparto), infatti, fa riferimento espresso alla necessità che il legale, che assumerà la difesa del dipendente con relativo onere a carico dell'ente locale, sia "di comune gradimento" (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000). Dunque, in generale, l'Amministrazione deve avere la possibilità di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale;

3) l'assenza di un conflitto di interessi;

4) la conclusione del procedimento con una sentenza definitiva di assoluzione.

B. L'applicazione dei predetti canoni ermenutici in una richiesta di rimborso delle spese legali ex post.

I canoni ermenutici sin qui indicati, in relazione al quesito posto dal sindaco del

comune di Lecco, devono essere modulati in relazione ad una richiesta di rimborso presentata *ex post* <<da un dipendente comunale imputato in un procedimento penale (nell'ambito del quale l'Ente di appartenenza si sia costituito parte civile), conclusosi con sentenza (in giudicato) di proscioglimento del dipendente stesso con la formula di "non aver commesso il fatto">>.

In linea generale, la valutazione dell'ente locale circa la possibilità di rimborsare *ex post* le spese legali sostenute da un dipendente deve essere il frutto di rigorose valutazioni dei presupposti in precedenza esaminati, tenendo conto di alcune peculiarità.

La prima peculiarità investe il requisito del "comune gradimento" che all'ente, sin dall'apertura del procedimento, sia stata data la possibilità di esprimere il proprio gradimento sulla scelta del difensore. In proposito, più volte, questa Sezione ha affermato che è <<escluso che il rimborso delle spese legali a carico dell'Ente possa avvenire a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale del dipendente nella nomina del proprio difensore, senza che sia stata data la possibilità all'Amministrazione di essere coinvolta nelle decisioni inerenti il patrocinio legale>> (Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 12 novembre 2009, n. 1000; Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia 21 dicembre 2009, n. 1135; Corte dei Conti, Sez. regionale controllo Lombardia n. 1137 del 21 dicembre 2009).

Tuttavia, si ravvisa l'impossibilità della nomina di un difensore di comune gradimento in quei casi in cui l'imputato (definitivamente prosciolto) era stato chiamato a rispondere in sede penale per un reato contro la pubblica amministrazione e, quindi, in questi casi la valutazione dell'ente deve prescindere dalla valutazione di detto presupposto (delib. Lombardia 124/PAR/2010 del 15.2.2010).

La seconda peculiarità investe il presupposto dell'assenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'amministrazione di appartenenza.

Necessariamente *ex ante* sussiste un conflitto di interessi in quei casi in cui l'imputato (definitivamente prosciolto) era stato chiamato a rispondere in sede penale per un reato contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, in questi casi, l'amministrazione deve procedere ad un attento esame della sentenza di proscioglimento per verificare se il conflitto di interessi è venuto meno *ex post*.

Nell'istanza l'ente rappresenta che il giudizio penale si è concluso con sentenza (in giudicato) di proscioglimento del dipendente stesso con la formula per "non aver commesso il fatto" e che l'ente si era costituito parte civile nel giudizio.

In sede processualpenalistica, la sentenza di assoluzione con la formula <<perché l'imputato non ha commesso il fatto>> è, normalmente, utilizzata quando il fatto, addebitato all'imputato, sussiste dal punto di vista del solo

elemento oggettivo, ma il reato non è stato commesso dall'imputato bensì da un'altra persona.

E' di competenza dell'amministrazione valutare le ragioni dell'assoluzione enunciate dal Giudice penale nel motivare la richiamata formula assolutoria. Solo attraverso l'esame della sentenza penale assolutoria, dispositivo e motivazione, l'ente può verificare se sussistono o meno tutte le condizioni richieste dalla normativa per giustificare il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto (delibera Lombardia 514/PAR/2010 del 28 aprile 2010; tuttavia, per completezza, si segnala che la Corte di Cassazione adotta una soluzione ermeneutica più restrittiva, in particolare si veda la sentenza Cass., sez. Lav., 24 novembre 2008, n. 27871).

In conclusione, questa Sezione richiama il principio già affermato nella delibera Lombardia n. 124/PAR/2010, ove si afferma che la sentenza assolutoria con formula piena "per non aver commesso il fatto" fa venir meno *ex post* il conflitto di interessi ravvisabile *ex ante*..

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore

(Dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il

29 settembre 2010

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)

AUGUSTO 4

D.P.R. 13-5-1987 n. 268

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1987, n. 160, S.O.

COMUNE DI LICCIANO
Allegato alla deliberazione C.C. n. SR del 15/11/2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

*(commento di giurisprudenza)***67. Patrocinio legale.**

1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.


PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO SPESE LEGALI AD EX DIPENDENTE COMUNALE.", ID n. 5112597 del 03.11.2010

Lecco, 3/11/2010

IL DIRETTORE DI SETTORE

Dott. Angelo FALBO



ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ID N.
5112597 DEL 03/11/2010

**SETTORE: POLITICHE DI FINANZA E FISCALITÀ LOCALE,
BILANCIO E PATRIMONIO**

SERVIZIO: CONTABILITÀ E BILANCIO


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame.

Lecco li, 03/11/2010

IL DIRETTORE DI SETTORE

Michele Brivio



VISTO: IL FUNZIONARIO

Daniela Porta

Pratica trattata da: Fausto Nani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **24 NOV. 2010** e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al **09 DIC. 2010**, ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **24 NOV. 2010**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri